

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE SAILOR DOG APS**  
\*\*\*\*\*

**ARTICOLO 1) COSTITUZIONE – SEDE – DURATA**

È costituita l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale senza scopo di lucro, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche.

L'associazione è denominata: "Associazione Sailor Dog APS"

L'Associazione Sailor Dog APS, di seguito chiamata per brevità "Associazione", ha struttura e contenuti democratici, è apolitica e aconfessionale.

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione intende uniformarsi nella propria organizzazione ai principi di democraticità interna della struttura, di libera elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha sede legale in Milano, cap. 20128, via Antonio Meucci n. 67, e potrà comunque esercitare la propria attività sull'intero territorio comunitario e anche extracomunitario, ivi compreso la Svizzera. Con delibere del Consiglio direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e/o potrà essere trasferita la sede legale in altro luogo, purché in Italia, senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2045 e con delibera dell'Assemblea dei soci potrà essere sciolta anticipatamente.

**ARTICOLO 2) SCOPI E FINALITA'**

Lo scopo primario dell'Associazione è la formazione di unità cinofile per il salvataggio nautico. L'Associazione ha lo scopo di divulgare e approfondire la cultura cinofila, secondo l'approccio Cognitivo-Zooantropologico, nelle forme più diverse, per impostare un rapporto corretto con il proprio cane.

Istruire il proprio cane, istruirne il proprietario (e, in senso lato, l'accompagnatore), divulgare una cultura cinofila basata sul rispetto dell'animale e sull'interpretazione delle sue necessità psico-fisiche.

Ogni attività svolta dall'Associazione avrà lo scopo di sviluppare un modello di comportamento uomo-animale che consenta di stabilire una convivenza pacifica, sia con il nostro migliore amico animale, sia con le persone che ci circondano nell'ambito della società civile.

L'oggetto sociale consiste in:

- organizzare il servizio delle Unità Cinofile di salvataggio in mare, sui laghi e sui corsi d'acqua;
- cooperare al soccorso dei naufraghi;
- istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto sportivo e operativo di Unità Cinofile di Salvataggio Nautico;
- organizzare e svolgere le procedure per l'attribuzione del Brevetto sportivo e operativo di Unità Cinofila di Salvataggio Nautico;
- organizzare e svolgere le procedure di verifica periodica di idoneità delle Unità Cinofile brevettate e delle condizioni di permanenza nel servizio delle Unità stesse;
- organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte, con l'ausilio o la partecipazione di cani;
- divulgare e favorire il convincimento dell'utilità di utilizzare il cane nelle attività di volontariato;
- curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione delle Unità Cinofile, anche attraverso l'esercizio di attività sportive non agonistiche e didattiche;
- organizzare consulenze per l'educazione o la risoluzione di problematiche comportamentali;
- organizzare corsi individuali e/o collettivi per cuccioli ("puppy class");
- organizzare incontri collettivi che hanno lo scopo di favorire lo scambio reciproco di competenze ("classi di socializzazione");
- organizzare escursioni della durata di una o più giornate (con eventuale pernottamento);
- promuovere progetti educativi e pedagogici nelle scuole / ospedali / carceri / collettività in genere ("progetti di zoo antropologia didattica"): attività assistita da animali (AAA) e terapia assistita da animali (TAA), cura, gestione e preservazione del cane che lavora nel sociale;
- organizzare incontri di approfondimento con esperti esterni su argomenti cinofili o per istruire a sua volta aspiranti insegnanti o istruttori;
- organizzare corsi di formazione volti a formare figure professionali competenti, secondo l'approccio Cognitivo-Zoantropologico.

L'Associazione potrà acquisire beni strumentali necessari per il raggiungimento dello scopo sociale provenienti da compravendite, aste, donazioni, alienazioni ed altri lasciti a vario titolo di enti pubblici o privati, nonché di altre associazioni.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità sociali.

L'Associazione potrà, pertanto, assumere finanziamenti dai soci senza interessi, nonché da terzi.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione potrà effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali, quali, a titolo esemplificativo, la vendita di attrezzature specifiche (pettorine e guinzagli particolarmente confortevoli, giochi di attivazione mentale, abbigliamento per conduttori, attrezzatura galleggiante realizzata ad hoc ecc. ecc.), nonché elaborare e/o pubblicare materiale didattico e divulgativo, mediante l'impiego di qualsiasi mezzo di comunicazione, relativo alle attività dell'Associazione e ad altre tematiche che abbiano attinenza con le attività dell'Associazione stessa.

E' fatto divieto all'organo amministrativo dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie, e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

### **ARTICOLO 3) SOCI**

I soci sono tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda di ammissione scritta, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo statuto, le attività, le finalità, il metodo ed il regolamento dell'Associazione.

Per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

Il Consiglio direttivo delibera in merito entro trenta giorni dalla domanda.

La qualifica di socio, con i connessi diritti/doveri, si acquisisce con la ratifica della decisione del Consiglio direttivo, la relativa iscrizione a libro e la consegna della tessera/ricevuta.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa annuale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni. Il socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo con preavviso scritto di almeno 8 giorni, senza diritto ad alcuna indennità o rimborsi;
- per esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; l'esclusione deve essere

motivata e non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea e la sua decisione è inappellabile;

- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contrattuali contratte con l'Associazione.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualifica di aderente è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

#### **ARTICOLO 4) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Tra i soci esiste parità di diritti e di doveri.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto e dal regolamento;
- di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- di partecipare all'assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega. Ogni associato ha un voto. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro aderente;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- contribuire al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- di rispettare il presente statuto e il regolamento dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare la quota associativa annuale;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 5) ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario;

A garanzia della democrazia della struttura dell'Associazione si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive, oltre che gratuite.

## **5.1 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità; è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal consigliere presente più anziano. L'assemblea è altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione viene altresì fatta, sempre a cura del Presidente, con ogni mezzo e spedita ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota aventi diritto al voto alla data dell'adunanza, e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del programma generale annuale di attività;
- l'approvazione del regolamento redatti dal Consiglio Direttivo;
- l'ammontare delle quote associative e i termini/modalità per il loro versamento, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- sulla responsabilità dei consiglieri;
- sulla decadenza dei soci, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

È ammesso il voto per delega. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e da un segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

## **5.2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 3 a 25 membri designati dall'Assemblea fra tutti gli associati aventi diritto al voto. In sede di prima nomina si stabilisce il numero di 9 membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta a mezzo mail o avviso fisso nella sede sociale almeno 7 giorni prima della riunione.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- redigere il regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i termini e le modalità di pagamento;
- nominare il Presidente; Vice Presidente e Segretario
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- compilare il rendiconto contabile annuale;
- redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari e decidere l'esclusione dei soci;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di amministratore è gratuita.

I consiglieri sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti. Qualora

venisse meno la maggioranza dei consiglieri si dovrà convocare al più presto l'assemblea per la nuova nomina del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e da un segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

### **5.3 IL PRESIDENTE**

Al Presidente del Consiglio direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e alle delibere del Consiglio direttivo;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti con banche ed altri istituti di credito; prelevare somme dai conti intestati all'Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti; disporre bonifici, effettuare versamenti sui conti correnti dell'Associazione e girare assegni/vaglia per l'accredito sui conti correnti medesimi.
- rappresentare la Società di fronte all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

### **5.4 IL VICE PRESIDENTE**

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **5.5 IL SEGRETARIO**

- Cura i rapporti amministrativi;
- Compila e cura la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- Cura la tenuta del registro degli associati ed ogni adempimento ad esso connesso ivi compresa la emissione delle tessere di iscrizione.

## **ARTICOLO 6) RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione è dotata di un fondo patrimoniale costituito dal fondo iniziale e dalle risorse economiche qui di seguito indicate.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei soci e dei terzi;

- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- f) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi; in questo caso, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

## **ARTICOLO 7) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ARTICOLO 8) RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

## **ARTICOLO 9) SCIoglIMENTO**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoga o fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **ARTICOLO 10) CONTROVERSIE**

Qualora sorga una controversia tra i soci ovvero tra uno o più soci e la Associazione, ovvero tra l'Associazione ed i suoi organi rappresentativi, prima di dare origine ad un procedimento giudiziale, detta controversia dovrà essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione, avvalendosi dell'Organismo di Mediazione ADR Notariato, con sede in Roma.

In caso di esito negativo della mediazione, la controversia dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

## **ARTICOLO 11) RINVII**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Letto approvato e sottoscritto.

I soci fondatori